

**GARNDI FUNIVIE ALTA BADIA spa**

**MODELLO ORGANIZZATIVO**

**PARTE GENERALE**

**D. Lgs. 231/2001**

## **Art. 1**

### **INTRODUZIONE**

La Grandi Funivie spa (in prosieguo anche "Società" o "Grandi Funivie"), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano e numero di codice fiscale 00692740210, alla luce del contenuto del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 (in prosieguo anche "D.Lgs. 231/2001") ha deciso di adottare il Modello di Organizzazione (in prosieguo anche "M.O.") che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione (in prosieguo anche "C.d.A.") di data .

Il richiamato D.Lgs., emanato in esecuzione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso inserire nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di responsabilità delle persone giuridiche in tal senso adeguandolo ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già aderito. La normativa italiana, oggetto nel corso degli anni ad alcune modifiche ed integrazioni, ha così istituito il concetto di "*responsabilità amministrativa*" degli Enti collettivi per talune tipologie di reato (i cosiddetti "*reati presupposti*") commessi a loro vantaggio da soggetti apicali e non che operano all'interno della società; la richiamata responsabilità amministrativa concorre, comunque, con la responsabilità penale personale dell'autore del reato. È da precisare che la responsabilità degli Enti collettivi non sussiste nell'ipotesi in

cui l'illecito sia stato commesso da un apicale, o non, che abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e, quindi, senza arrecare vantaggi all'Ente al quale appartiene. Qualora sussistano gli estremi compresi nella disciplina del D.Lgs. 231/2001, il Giudice penale può applicare all'Ente pene pecuniarie anche di rilevante ammontare ed altresì misure accessorie sia in via cautelare (quali la sospensione dell'attività), sia definitiva (quali l'interdizione dall'attività; sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze, etc.; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, etc.).

Lo scopo dell'emanato decreto legislativo è quello, nell'ipotesi in cui l'Ente adesso si adegui, di ridurre il rischio della commissione dei "*reati presupposti*" con la conseguente auspicata riduzione del rischio di applicabilità delle pene a carico dell'Ente che abbia avuto l'accortezza di munirsi di un idoneo Modello Organizzativo, Modello che deve naturalmente essere sia adeguato alle reali esigenze, sia correttamente applicato ed aggiornato in relazione ad eventuali mutamenti legislativi e della struttura dell'Ente stesso.

Per raggiungere gli scopi voluti dal Legislatore la Società si è munita del presente M.O. il quale è strutturato in tre sezioni: 1) la prima destinata ad identificare e descrivere le caratteristiche ed il profilo della Società, evidenziando le aree d'impresa e le condotte qualificabili come potenzialmente a

"*rischio*" per la tematica in questione e relativi reati; 2) la seconda contenente le norme comportamentali ed i vari principi che, nella sostanza, costituiscono il Codice Etico (in prosieguo anche identificato più semplicemente come C.E.) al cui rispetto ed applicazione devono adeguarsi sia i soggetti interni apicali e non, sia quelli esterni che intrattengano rapporti con la società; 3) la terza destinata ad identificare i cosiddetti "*protocolli esecutivi*" i quali, giusta anche la dizione letterale, identificano tutte le procedure, prassi e comportamenti pratici da adottare ed applicare al fine di prevenire nei limiti del ragionevolmente possibile la commissione di "*reati presupposti*".

Nel contesto di cui sopra la Società ha adottato i seguenti protocolli:

**1)** Protocollo esecutivo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

**2)** Protocollo esecutivo per la salute e sicurezza sul lavoro;

**3)** Protocollo per la tutela dell'ambiente;

**4)** Protocollo esecutivo il trattamento dei dati e privacy

**5)** Protocollo esecutivo per la gestione societaria e rapporti con i soci;

**6)** Protocollo esecutivo per i rapporti con i lavoratori subordinati;

**7)** Protocollo esecutivo per il sistema sanzionatorio;

**8)** Protocollo esecutivo per i rapporti con i clienti, fornitori, terzi e concorrenti;

**9)** Protocollo esecutivo per la gestione della cassa e contanti;

**10)** Protocollo per i rapporti con gli istituti di credito;

**11)** Protocollo per l'Organismo di Vigilanza.

## **Art. 2**

### **PROFILO STORICO DELLA SOCIETA'**

La Grandi Funivie Alta Badia spa è stata costituita il 26.11.1985 all'esito della fusione fra la Grandi Funivie srl e la Sciovie La Villa spa ed ha sede in Corvara in Badia (Bz), via Col Alt 40, dove materialmente ha i suoi uffici e la sede amministrativa.

Per rammentare come si è giunti negli anni, attraverso varie fusioni, all'attuale compagine sociale, si sottolinea come la prima società, che si può considerare la "capostipite", risale al 1960 e si chiamava Seggiovie San Cassiano spa, poi incorporata per fusione nel 1980 dalla Sciovie La Villa spa. Meritevole di segnalazione come quest'ultima società sempre nel 1980 realizzò la prima funivia dolomitica con una cabina da 100 posti, il che all'epoca rappresentò un evento di tutto rispetto nell'ambito dei trasporti funiviari.

Alla data odierna gli impianti gestiti dalla Società sono 12 ed i chilometri di pista da essi serviti sono circa 30, dei

quali il 90% coperti da un sistema di innevamento artificiale totalmente automatizzato.

A livello di piste un cenno particolare senz'altro lo merita la "Gran Risa", la quale dal 1985 ospita regolarmente una, e talvolta due, gare di coppa del mondo di sci alpino. Lo slalom gigante che ivi si svolge è fondatamente ritenuto il più tecnico dell'intero circo bianco e ciò ha permesso che con il tempo ne divenisse una tappa obbligata con tutti i benefici in fatto di immagine che ciò comporta per la Società.

Al fine di diversificare la propria attività e per sostenere l'attività turistica in generale, nel 1994 la Società ha acquistato un edificio in Corvara, il quale, dopo un'ampia ristrutturazione, è stato destinato in residence.

La società occupa, con contratto a tempo indeterminato, mediamente 30 dipendenti i quali, nei periodi di non funzionamento degli impianti, si occupano della loro manutenzione, così come anche della manutenzione estiva delle piste e relativi impianti di innevamento.

### **Art. 3**

#### **I FINI SOCIALI**

L'attività della Società si esplica nel settore del trasporto funiviario tramite la gestione di funivie, seggiovie, sciovie ed impianti di risalita in genere; naturalmente a ciò è altresì connessa l'attività di gestione delle relative piste da discesa.

A margine di tale primaria attività, va segnalata la gestione del Residence "Vallon" del quale è proprietaria.

La Società partecipa inoltre al capitale sociale: a) degli impianti funiviari Sompunt spa con sede in Corvara; b) del residence "Sport" della Fintour spa con sede a Corvara.

Inoltre la Società è socia del Consorzio Esercenti Impianti a Fune Alta Badia, nonché dell'Associazione Turistica Badia.

#### **Art. 4**

### **IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E REATI "PRESUPPOSTI"**

Ai fini dell'idonea predisposizione del presente M.O. la Società preliminarmente si è impegnata a rintracciare ed individuare quelle aree (cosiddette "*sensibili*") nell'ambito delle quali potrebbero astrattamente realizzarsi i "*reati presupposti*" evidenziati dal D.Lgs. 231/2001. Ciò non di meno, anche per quelle attività che da una disamina possono sembrare non comportare un rischio di commissione dei reati in questione, non è possibile formulare aprioristicamente un giudizio di assoluta esclusione, onde cui anche per le suddette attività la società presterà idonea attenzione.

La Società rileva che i reati che in astratto possono vederla coinvolta sono i seguenti:

*a) reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione.*

Possono essere commessi in conseguenza della presentazione di progetti, richieste di concessioni e/o autorizzazioni; in particolare si dà atto, a parziale limitazione dei rischi, che la Società non partecipa ad appalti pubblici. Ulteriore area a rischio può derivare dai rapporti con Organi ispettivi e Uffici pubblici in generale.

I reati in questione (ricompresi negli art. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001) comprendono:

- malversazione in danno dello Stato o di altri Enti pubblici o dell'U.E dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E. (art. 640 comma 2 nr. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Si ritiene che i soggetti potenzialmente interessati dal capitolo in questione possano essere i membri del CdA, il responsabile contabile, il Responsabile della Sicurezza.

*b) reati informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24-bis*

La Società si avvale di una propria rete informatica destinata a raccogliere sia i dati propri dell'azienda, sia quelli provenienti dall'esterno (fornitori). Naturalmente la Società utilizza i più aggiornati sistemi di protezione dati ed anti intrusione, inoltre vengono eseguiti idonei back up dei dati diretti alla loro salvaguardia nell'ipotesi di malfunzionamento dei computers. Ogni operatore che ha accesso alla rete dispone dei suoi personali codici e del suo profilo abilitativo, restando inteso che l'utilizzo del sistema informatico è tassativamente destinato solo a fini compatibili con lo scopo sociale. Comunque sul punto maggiori informazioni si possono desumere dal protocollo che concerne tale tematica.

Meritevole di segnalazione il fatto che la Società utilizza il sistema informatico del Federconsorzio Dolomiti Superski ai fini della emissione e contabilizzazione degli skipass.

I reati in questione (ricompresi nell'art. 24-bis del D.Lgsl.

231/2001) comprendono:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- danneggiamenti di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di

certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

I reati di cui al corrente capo potenzialmente possono essere commessi da tutti i soggetti facenti capo, come apicali e non, alla società.

c) falsità in monete, in carte di pubblico credito – art. 25-bis;

Tra le ipotesi ricomprese nel capo in questione, per quanto concernente la Società gli articoli che la possono vedere più esposta sono il 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione delle stesse nello Stato), il 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), reati che potenzialmente potrebbero essere commessi da tutti i soggetti facenti parte della società.

Art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) con condotta che potrebbe essere attuata da soggetti intenti all'incasso.

Gli art. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi distintivi) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi) possono solo marginalmente interessare la Società la quale, in particolare, presta particolare attenzione al momento dell'acquisto e provenienza dei beni. I reati in questione potenzialmente potrebbero essere commessi dai membri del CdA.

d) delitti contro l'industria (art. 25-bis 1)

La fattispecie richiamata nella sostanza appare maggiormente riconducibile a condotte che possono essere realizzate in sede di produzione di beni ovvero sia in sede di acquisto di materiali; in relazione a quest'ultimo aspetto si segnalano in particolare i reati previsti dagli art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), anche se a tal riguardo pare ragionevole poter affermare che la Società sia solo marginalmente esposta a rischi del genere che potrebbero essere circoscritti ai membri del CdA.

*e) reati societari e di natura finanziaria (articoli 25/ter e 25-sexies).*

Possono essere commessi nel corso di ogni esercizio sociale; in particolare per quanto può interessare la corrente Società si ipotizzano le sottostanti ipotesi delittuose la cui commissione è potenzialmente riferibile ai membri del CdA, del Collegio Sindacale e ai Liquidatori:

- false comunicazioni sociali;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della

società controllante;

- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea.

f) reati connessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

Al riguardo la Società non può esimersi dal segnalare che, costituendo il trasporto funiviario, la costruzione e la manutenzione degli impianti e dei macchinari, la preparazione delle piste ed il loro innevamento attività foriere di rischi connessi con la salute dei lavoratori e loro sicurezza, la problematica è da ritenersi di particolare importanza. Per tale motivo la Società presterà particolare attenzione affinché la normativa del D.Lgs 81/2008 sia rigorosamente rispettata. Per quanto attinente le "aree di rischio", la Società ritiene che le fattispecie in questione possano essere commesse da: Presidente del C.d.A., Responsabile Sicurezza, Preposti (ove esistenti), Capi squadra.

g) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 25-octies.

Per quanto attiene la ricettazione si segnala che l'acquisto

di beni avviene a seguito di delibera del C.d.A. La Società in concomitanza con la vendita di skipass, tessere e biglietti di risalita (qualora non gestita da terzi) e dei soggiorni presso il residence talvolta incassa in contanti parte dei relativi corrispettivi, onde cui si impegna a dedicare particolare attenzione alle banconote ricevute; ove e per quanto nelle sue possibilità la Società cerca di incrementare l'utilizzo delle carte di credito o sistemi di pagamento equivalenti. In aggiunta a quanto sopra segnalato, va sottolineato che per i pagamenti ed i restanti incassi la Società fa un uso estremamente limitato della "cassa contanti" destinata per lo più alle spese correnti di scarso rilievo, atteso che per quanto riguarda i pagamenti diretti all'estinzione delle proprie obbligazioni la Società fa uso del sistema bancario onde cui è garantita un'adeguata tracciabilità delle transazioni eseguite. I reati in questione possono astrattamente essere commessi da membri del C.d.A. nell'ipotesi di acquisto di beni, dai Cassieri addetti alla vendita di skipass, tessere giornalieri e biglietti, dall'ufficio del residence e dal Responsabile contabile.

*h) reati ambientali – art. 25 undecies.*

La Società naturalmente opera nell'ambito di un territorio di particolare pregio e valore sotto l'aspetto naturalistico qual'è quello degli scenari dolomitici ed in particolare dell'Alta Badia. Costituendo la propria attività principale la creazione e

la gestione di impianti di risalita e di piste da discesa è facilmente intuibile come la Società abbia un certo impatto sul territorio, onde cui è potenzialmente possibile una certa qual esposizione della Grandi Funivie Alta Badia S.p.a. ad alcuni reati di cui al del D.lgs. 152/2006 e, in minor misura, di cui all'articolo 733 bis c.p.

I reati in questione in linea di massima possono essere commessi da tutti i soggetti facenti capo, come apicali e non, alla società.

\* \* \*

Giusto quanto sopra esposto, la Società ha predisposto e strutturato un M.O. atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal D.Lgs. 231/2001;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e regolamentare le condotte in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee per un'ottimale diffusione ed applicazione del M.O. al fine di impedire la commissione dei reati presupposti;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza (in prosieguo anche O.d.V.) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.

Documento approvato con delibera del C.d.A. in data